



CIRCOLARE SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELEGA DEL POTERE DI EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO AI PROFESSIONISTI DELEGATI. RESTITUZIONE CAUZIONI.

1. DELEGA DEL POTERE DI EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO AI PROFESSIONISTI DELEGATI PER LA RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

La presente Circolare integra quella del 4.12.25 con riferimento alla restituzione delle cauzioni. Si rammenta come ai sensi dell'art.591-bis, comma 2, n.13) cpc " *Il professionista delegato provvede ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate*

Con la presente Circolare viene dunque delegato ex art.591-bis cpc altresì **il potere di emettere mandati di pagamento per la restituzione delle cauzioni versate mediante bonifico intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari** a ciascun professionista delegato alla vendita con riguardo alle procedure per le quali è stato nominato nel rispetto delle modalità operative che seguono.

2.MODALITA' OPERATIVE.

- A) Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere alla restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti, in favore di coloro i quali non sono risultati aggiudicatari, il professionista delegato alla vendita deposita telematicamente davanti al G.E. un atto denominato "Elenco mandati restituzione cauzioni" (si raccomanda di utilizzare tale denominazione anche per l'estensione del file), come da prassi già in uso presso questo Tribunale;
- B) In esso il delegato indica specificamente tutti i mandati di pagamento che dovrà emettere;
- C) Il G.E. appone un unico "visto si autorizza" ed il professionista, ricevuta la comunicazione da parte della Cancelleria, procede dunque immediatamente all'emissione dei mandati di pagamento in conformità, caricando questi ultimi sulla piattaforma della BCC Roma, unitamente all'atto sul quale il G.E. ha apposto il proprio visto, ove consentito dalla piattaforma (ed in difetto tramite trasmissione di pec all'istituto di credito);

- D) L’istituto di credito BCC Roma procede a dare attuazione al mandato senza ritardo;
- E) Il professionista delegato deposita contestualmente all’atto sub A) un apposito rapporto riepilogativo ex art.591- bis cpc¹(denominato “rapporto riepilogativo restituzione cauzioni”), ove riporta esclusivamente l’elenco dei mandati di pagamento suddetti e, ove presenti, quello delle somme non riscosse da alcuno degli aventi diritto, onde consentire alla cancelleria le annotazioni sul registro Modello I (anche per tale rapporto si raccomanda l’utilizzo della corretta nomenclatura nell’estensione del file);

La presente circolare trova applicazione a far data dal 30.1.2026.

Ordina al Funzionario di Cancelleria di procedere alla trasmissione della presente Circolare al Presidente del Tribunale di Tivoli, per opportuna conoscenza e perché autorizzi la sua pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Tivoli, sezione Esecuzioni Immobiliari.

Ordina al Funzionario di Cancelleria di procedere alla trasmissione della presente Circolare all’IVG Roma srl ed ai Consigli dell’Ordine degli avvocati, dei commercialisti e dei notai.

Ordina al Funzionario di Cancelleria di procedere alla trasmissione della presente Circolare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma e, segnatamente, alla filiale territorialmente competente e convenzionata con il Tribunale, affinchè proceda all’adeguamento delle proprie procedure interne e della piattaforma di caricamento dei mandati di pagamento al contenuto della presente circolare.

TIVOLI 15.12.25

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO PER IL PROCESSO-SETTORE ESECUZIONI
IMMOBILIARI
DOTT.FRANCESCO LUPIA

¹ Per il suo deposito il delegato non attende il visto del G.E.

